



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

# FLP DIFESA

## Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: [nazionale@flpdifesa.it](mailto:nazionale@flpdifesa.it) - web: [www.flpdifesa.it](http://www.flpdifesa.it)

### NOTIZIARIO n. 102 dell' 1 SETTEMBRE 2010

## **CONVERTITO IL D.L.78. NON CAMBIA NULLA, ANZI QUALCOSA PEGGIORA E' LEGGE LA SCURE DEL GOVERNO SUL PUBBLICO IMPIEGO**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - supplemento ordinario n. 174/L- è stata pubblicata la legge n.122 di pari data che reca la conversione in legge del Decreto Legge 31.05.2010, n.78 concernente "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", il cui testo integrale abbiamo già pubblicato sul nostro sito web.

Dobbiamo innanzitutto far presente che, in sede di conversione in legge, **praticamente nulla è cambiato per il pubblico impiego rispetto ai contenuti fortemente penalizzanti del D.L.78**, che avevano generato una serie di proteste e una molteplicità di iniziative, anche da parte della FLP (manifestazione nazionale e territoriali; sciopero del 25 giugno; etc.) e di altre OO.SS. (non tutte!), che non sono però servite a far cambiare idea al Governo che, mai come in questa circostanza, si è dimostrato del tutto sordo alle legittime richieste dei pubblici dipendenti e ha confermato, e in alcuni casi ha addirittura peggiorato, misure e provvedimenti penalizzanti come non mai per il settore pubblico.

In allegato, proponiamo una sintesi/stralcio dei provvedimenti di maggiore interesse del settore pubblico, tra i quali ricordiamo: il blocco del rinnovo contrattuale 2010-2012, al netto della indennità di vacanza contrattuale; il blocco fino a tutto il 2013 dei trattamenti economici complessivi (e dunque anche dell' accessorio); l'introduzione del TFR a partire dal 1.1.2011 per il calcolo delle nostre liquidazioni in sostituzione del più favorevole calcolo del TFS; il limite alle assunzioni 2010-2014 (20% del personale cessato o della spesa, ricomprendovi anche gli eventuali trattenimenti in servizio); la riduzione del 50% dei contratti a tempo determinato; il taglio del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per la formazione; il balzo dal 2011, dai 61 ai 65 anni, per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici pubbliche; il ritardato collocamento in pensione per tutti (finestra unica mobile per anzianità/vecchiaia solo dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito). Due gli elementi di novità rispetto al testo originario del DL 78, per certi versi anche peggiorativi: il blocco a tutto il 2013 del trattamento economico viene limitato a quello "ordinariamente spettante per l'anno 2010", formula davvero astrusa che presenta enormi dubbi interpretativi; per gli anni 2011-2013, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, che non potranno comunque superare l'importo totale del 2010, saranno automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, il che significa FUA in meno ogni anno che passa.

A tutto questo, si devono poi aggiungere i tagli lineari del 10% al bilancio dei Ministeri che per la Difesa equivarranno a -256 mln.di euro per il 2011, -305 mln. per il 2012 e a -105 mln. per il 2013: dunque, un nuovo salasso per l'Amministrazione Difesa dopo i poderosi tagli del D.L.112/2008, che comporterà inevitabilmente nuove scelte di riordino/riorganizzazione in un quadro di ancora più marcata riduzione dello strumento militare. **Un insieme di provvedimenti, dunque, con i quali si sono messe le mani anche nelle tasche della Difesa e dei lavoratori civili della Difesa** (per i militari, invece, qualcosa è cambiato in positivo, per es. la riduzione del 30% del limite di spesa 2008 della indennità di campagna solo a partire dal 2014 o gli ordini del giorno approvati dal Parlamento sul blocco delle retribuzioni mil.).

In allegato, la nota prot. n. 36090 del 3.03.2010 dell'Ufficio Legislativo della Difesa, che dà conto delle novità introdotte dalla L. 122 rispetto alle misure originariamente contenute nel DL 78 (ricordiamo la precedente nota del 1° giu. dello stesso Ufficio, che abbiamo già trasmesso alle nostre strutture).

Fraterni saluti a tutti.

IL COORDINATORE GENERALE  
(Giancarlo PITTELLI)



# MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

PROT. N. 8/36090

ROMA

- 3 AGO. 2010

ALLEGATI 1

OGGETTO: Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	00100 ROMA
AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	00100 ROMA
ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	00100 ROMA
ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100 ROMA
ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	00100 ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	00100 ROMA
ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	00100 ROMA
ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	00100 ROMA
ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI, DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA	00100 ROMA

\*\*\*\*\*

Seg. nota n. 8/25966 del 1° giugno 2010 (in allegato).

Si richiama l'attenzione sull'avvenuta pubblicazione della legge in oggetto, nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010.

Si evidenziano, di seguito, le ulteriori disposizioni di interesse della Difesa, rispetto a quelle già segnalate con la nota a seguito, inserite nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel corso del suo iter di conversione in legge.

**Personale:**

- **art. 6, comma 12:** la disposizione, concernente il contenimento delle spese di missione, è stata modificata nel senso che è stata ripristinata la diaria di missione estera per le Forze armate, di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché eliminato, per le missioni nazionali e all'estero delle Forze armate, il limite del 50% delle spese sostenute nel 2009;
- **art. 8, comma 11-bis:** istituisce un fondo di 80 M€ per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per il finanziamento di misure perequative in favore del personale delle Forze armate e di polizia, volte a neutralizzare gli effetti di cui al comma 21 dell'articolo 9, ivi incluso il blocco delle promozioni, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Al riguardo si segnala l'Ordine del giorno n. 9/3638/60, accolto dal

Governo, con il quale l'Esecutivo si impegna sia a integrare le risorse del fondo nel caso in cui risultino non sufficienti per l'adozione di efficaci e complete misure perequative, sia a dotare il fondo di adeguate risorse anche per l'anno 2013;

- **articolo 9, comma 1:** la disposizione, concernente il blocco delle retribuzioni, è stata integrata allo scopo di chiarire come debba essere determinato il tetto retributivo individuale, riferito all'anno 2010, non superabile nel triennio 201-2013, allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento. Al riguardo, si segnala l'Ordine del giorno n. 9/3638/61, accolto dal Governo, nel quale si precisa che, nell'attuazione della norma, per il personale delle Forze armate e di polizia, devono ritenersi esclusi dal tetto retributivo individuale le misure di carattere perequativo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, le indennità operative delle Forze armate, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale e l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio. Sulla medesima disposizione si segnala altresì l'Ordine del giorno n. 9/3638/21, accolto dal Governo, che conferma l'impegno dell'Esecutivo a salvaguardare la specificità del Comparto sicurezza e difesa in sede di applicazione della disposizione in esame;
- **art. 9, comma 2-bis:** prevede che, nel triennio 2011-2013, le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, incluso quello di livello dirigenziale, non possano superare i valori dell'anno 2010 e siano automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del numero di personale in servizio;
- **art. 9, comma 34:** la disposizione, concernente la riduzione del 30% dei destinatari della supercampagna, è stata modificata nel senso che la citata riduzione opererà dall'anno 2014 anziché dal 2011;
- **art.12, comma 1:** la disposizione, che prevede per i pubblici dipendenti una "finestra mobile" di un anno rispetto alla maturazione degli attuali requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, è stata modificata nel senso di estenderne l'applicazione anche al personale i cui limiti di età sono previsti dagli specifici ordinamenti;
- **art. 12, dal comma 12-bis al 12-sexies:** reca varie disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico, quali l'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, con cadenza triennale, dei requisiti di età e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, nonché dei requisiti anagrafici per il perseguimento della pensione di vecchiaia, sulla base dei dati statistici sull'incremento della speranza di vita, e l'innalzamento a 65 anni, già a decorrere dal 1° gennaio 2012, del limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici.

#### **Altri interventi:**

- **art. 6, comma 7:** la disposizione, concernente il contenimento delle spese per incarichi di studio e consulenze, è stata modificata nel senso che dal suo ambito di applicazione sono state escluse le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- **art. 6, comma 8:** la disposizione, concernente il contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ed esigenze di rappresentanza, è stata modificata nel senso che dalla sua applicazione sono escluse le feste nazionali previste da disposizioni di legge e quelle istituzionali delle Forze armate e di polizia. Inoltre, sono state espunte la previsione in base alla quale i convegni e le manifestazioni delle Forze armate e di polizia avrebbero dovuto essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

competente, nonché quella che impediva al personale coinvolto nell'organizzazione dell'evento di fruire di riposi compensativi;


- **art. 6, comma 21-ter:** prevede la possibilità per il Ministro della difesa di differire la consegna di mezzi e sistemi di arma, nel rispetto di quanto stabilito negli accordi internazionali ovvero in sede contrattuale;
- **art. 55, commi dal 5-bis al 5-sexies:** prevede l'organizzazione di corsi di formazione a favore di giovani presso i reparti delle Forze armate, per il triennio 2010-2012;
- **art. 55, comma 5-septies:** destina alla Difesa 5 M€ per le celebrazioni del 150° Anniversario Unità d'Italia;
- **art. 6, comma 21-quater:** prevede che i canoni degli alloggi utilizzati dal personale non avente più titolo, fermo restando l'obbligo di rilascio dell'immobile, siano rideterminati sulla base dei prezzi di mercato, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;

#### Bilancio:

- **art. 2, comma 1:** la disposizione, recante la riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, è stata integrata con la previsione che nel caso in cui gli effetti finanziari previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 (*Contenimento della spesa pubblica in materia di impiego pubblico*) dovessero risultare inferiori alle stime, sia disposta una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie dei Ministeri interessati, con d.P.C.M., da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- **art. 55, comma 5:** la disposizione, concernente l'integrazione, per l'anno 2010, di 320M€ del fondo per le missioni internazionali, è stata integrata con la previsione di ulteriori incrementi del menzionato fondo, pari a 4,3 M€, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 64,2 M€, per l'anno 2015, e a 106,9 M€, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Si segnala, in ultimo, l'**art. 8, comma 10**, il quale, pur interessando la pubblica amministrazione nel suo complesso, riveste uno specifico rilievo per la Difesa. Tale disposizione modifica, infatti, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel senso di attribuire ai dirigenti di uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare il provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che dichiara "segrete" le opere, i servizi e le forniture.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
GEN. D. CC T. III DEL SETTE



## Legge 30 luglio 2010, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.174)

### STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI DI MAGGIORE INTERESSE DEL SETTORE PUBBLICO

(dal Notiziario FLP n. 48 del 6.08.2010)

#### • **Art. 2**

- A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.
- Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.

#### • **Art. 6**

- (COMMA12) Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
- (COMMA 13) A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
- (COMMA 20) Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

#### • **Art. 8**

- (COMMA 11-BIS). Al fine di tenere conto della specificita' del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21.

- (COMMA 12) La proroga per tutti (Pubblici e Privati) della Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato al 31 dicembre 2010 e per il settore della sicurezza, è stato differito di 12 mesi il termine di applicazione di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08, che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole, etc..Infatti, la norma dispone che: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi".

- **Art. 9**

- (COMMA 1) Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14;
- (COMMA 2) A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui. La riduzione prevista non opera ai fini previdenziali. Le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità'.
- (COMMA 2-BIS) A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- (COMMA 4) I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a

- decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
- **(COMMA 8) A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.** In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.
- **(COMMA 17) Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010.**
- **(COMMA 25) In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico.**
- **(COMMA 26) In alternativa a quanto previsto dal comma 25, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.**
- **(COMMA 27) Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.**
- **(COMMA 28) A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla

somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

- **(COMMA 31) Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da a 10 dell'articolo 72 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie**; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. **Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.** Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- **(COMMA 34) A decorrere dall'anno 2014**, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, **l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.**

• **Art. 12**

- **(COMMA 1) Le lavoratrici del pubblico impiego che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia (requisito anagrafico 61 anni) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.** per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- **(COMMA 2)** I dipendenti pubblici che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art.1, comma 6 della legge 23.08.2004, n. 243, e s.m. e int., con età inferiori a 65 per gli uomini e 61 per le donne, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- **(COMMA 4) Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:**

- a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  - b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età'.
- (COMMA 7) Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
  - b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
  - c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
- (COMMA 9) Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso
- con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età' entro la data del 30 novembre 2010;
  - alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010;
- resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.
- (COMMA 10) Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non e' già' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
- (COMMA 12-sexies)
- A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni è incrementato di un anno (61 anni).
  - Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età' di sessantacinque anni.

- Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
- (COMMA 12-septies).
  - A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'art.1, primo comma, della legge 7.2.1979, n.29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge (La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.)
  - L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'art. 2 (Corsi universitari di studio), commi da 3 a 5, del DLvo 30.04.1997, n. 184. (3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.)